

Indicazioni generali per la presentazione di una lista del PSI

Elezioni comunali 2024

Preliminare alla predisposizione della documentazione per la presentazione della lista elettorale è necessario assumere presso il comune interessato quanto segue:

- l'esistenza di norme statutarie o regolamentari che obbligano la presentazione dei bilanci preventivi nei comuni inferiori ai 50.000 abitanti (in quelli superiori è la legge che ne prevede la presentazione stessa). Occorre verificare, inoltre, le modalità di presentazione dei bilanci (anche dei candidati) nonché modalità e tempi di presentazione dei rendiconti sia delle liste che dei candidati;

- la disponibilità, a decorrere dal giorno dell'indizione delle elezioni, per tutti i partiti e movimenti presenti alla competizione elettorale, di locali di proprietà comunale, per conferenze e dibattiti;

- richiedere procedure e modalità nel caso si volesse ottenere copia delle liste elettorali;

- dopo la presentazione della lista richiedere l'ubicazione dei tabelloni destinati alla propaganda elettorale diretta: la posizione delle liste sarà quella scaturita dal sorteggio effettuato per la collocazione delle liste sulla scheda elettorale;

- richiedere il numero degli elettori utile per la determinazione della quota massima di spesa per la campagna elettorale sia della lista che dei candidati.

Inoltre, è **utile**:

- raccogliere i recapiti dei candidati e dei delegati di lista nonché copia di un documento di riconoscimento per consentire il riporto esatto dei dati sulla documentazione;

- individuare il luogo di riferimento per la lista da riportare sui moduli: ad esempio la sezione, la federazione, la casa di un compagno, il sito appositamente aperto per la campagna elettorale;

- possibilmente dotarsi di PEC (posta elettronica certificata) per poter accedere a tutte le innovazioni dettate dall'informatizzazione della pubblica amministrazione (vedasi rilascio

iscrizione liste elettorali dei sottoscrittori e dei candidati, inoltre elenco rappresentanti di lista, richiesta certificati casellario giudiziale dei candidati, corrispondenza con enti pubblici, ecc.).

Infine, è **necessario**:

- individuare il **committente responsabile** il cui nome deve apparire in tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale (**sia del Partito che di ogni singolo candidato sindaco o consigliere**) effettuata per mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione. La normativa non specifica quali sono i soggetti che possono o non possono assolvere la funzione di committente responsabile, pertanto, può essere chiunque, compreso il candidato stesso;

- avere presente che la legge del 6 luglio 2012 n. 96, all'art. 11, comma 3, facendo riferimento alla legge 515/93, art. 12, aggiunge quanto segue: **“Il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione”**;

- nei 90 giorni precedenti le elezioni su tutto il materiale elettorale è applicabile **l'aliquota IVA del 4 per cento**.

- la presentazione della lista con il **simbolo del partito**, obbliga la dotazione della delega nazionale da richiedere al responsabile locale;

- **fare riferimento alle istruzioni per la presentazione delle liste predisposte dal Ministero dell'Interno** riprodotte in allegato. In esse trovate, oltre alla raccolta delle leggi e delle varie sentenze:

- a) tabella contenente **numero minimo e massimo** di elettori che possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati in relazione alla fascia demografica del comune.
- b) tabella con il **numero minimo e massimo di candidati** in lista in relazione alla fascia demografica del comune;
- c) prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle **rappresentanze di genere** nella formazione della lista di candidati alla carica di consigliere comunale, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215;
- d) soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai.

*Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni **sono nulle** se anteriori al centottantesimo*

giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle liste.

*Tutti i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni possono esercitare tale funzione **esclusivamente nel territorio di competenza.***

Si sottolineano alcune sintetiche avvertenze, peraltro estrapolate dalle suddette istruzioni del Ministero dell'interno.

Nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare nella fase di presentazione delle candidature – **non si applicano** i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28.12.2000 n. 445. Non sono ammesse, pertanto: l'autocertificazione (non è quindi possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali); la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento; la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Di recente sono entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la **diffusione delle comunicazioni digitali** con le pubbliche amministrazioni: in particolare, con il comune, per la **richiesta di certificati elettorali** e la **designazione dei rappresentanti di lista**: è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata; è possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata (DL n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

Importante – Certificato penale e curriculum vitae

Questa documentazione non è da presentare contestualmente alla lista ma è necessario porre massima attenzione agli adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici che, all'art. 1, comma 14, stabilisce l'obbligo per tutti i candidati nei **comuni superiori ai 15.000 abitanti** di produrre e pubblicare sul sito del Partito (utilizzando i siti già operativi a livello locale oppure in quello operativo a livello nazionale denominato "elezioni trasparenti") e dell'ente locale interessato l'elenco dei **certificati penali** e dei **curriculum vitae** dei candidati della lista.

Di seguito si riporta lo stralcio della richiamata legge n. 3 che, tra l'altro, prevede il dimezzamento del costo delle spese di bollo per la produzione del certificato penale.

Punto 14 - "Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i

partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà”.

Punto 15 – “In apposita sezione, denominata elezioni trasparenti del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ... entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale...”.

Vi sono due possibilità per questa incombenza: la prima e richiedere ad ognuno dei candidati di provvedere personalmente alla richiesta del certificato del casellario giudiziario oppure che sia incaricato qualcuno di provvedere per tutti i candidati. A tal proposito occorre dotarsi di delega cartacea sottoscritta da ogni candidato (negli allegati di accettazione delle candidature per i comuni oltre i 15.000 abitanti è prevista l'autorizzazione alla delega) oppure provvedervi tramite servizio on line.

Si precisa che la richiesta può essere inoltrata in qualunque ufficio del casellario giudiziale.

Infine, nel richiamare l'attenzione nel provvedere a tale incombenza in tempo utile per rispettare i tempi sopra riportati, si ricorda che per la violazione degli obblighi di cui al punto 14 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 12.000 a euro 120.000**.

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI

Per partecipare all'elezione del consiglio comunale è necessario presentare i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e della lista

dei candidati alla carica di consigliere comunale sottoscritta da un numero di elettori stabilito in base alla popolazione legale dell'ente risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Si precisa che il numero dei sottoscrittori non è determinato dal numero delle sottoscrizioni ma solo da quelle accompagnate dai relativi certificati di iscrizione alle liste elettorali. Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista di candidati sotto pena di sanzioni.

2) certificati attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali del comune;

3) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco (per i requisiti, la incandidabilità, l'ineleggibilità e la incompatibilità consultare le istruzioni ministeriali);

4) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale (idem c.s.);

5) certificati dei candidati alla carica di consigliere e del candidato alla carica di sindaco di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) dichiarazione dei delegati della lista di collegamento con una candidatura alla carica di sindaco.

*Nei comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti**, la dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve obbligatoriamente contenere i nominativi di due delegati incaricati di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco. I delegati, inoltre, possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista di candidati e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale. **La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.***

*Nei comuni con popolazione **inferiore a 15.000 abitanti**, l'indicazione dei delegati è facoltativa. Hanno gli stessi compiti sopracitati ad esclusione di quello di presentare la dichiarazione di collegamento con la carica di sindaco, dichiarazione non prevista dal sistema elettorale vigente in quanto non esiste la possibilità, per il candidato a sindaco, di collegarsi con più di una lista di candidati. In questo caso, la mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista ma l'impossibilità di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista. È quindi sempre bene indicarli.*

Anche se la legge non dispone nulla in proposito, si ritiene che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i sottoscrittori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano né sottoscrittori né elettori.

7) il contrassegno di lista (simbolo).

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione del contrassegno sulle schede e sui manifesti elettorali, si richiede ai presentatori che il contrassegno sia presentato in triplice copia in due formati diversi: circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 e in un cerchio del diametro di cm. 3. Il simbolo può essere allegato tramite chiavetta;

8) il programma amministrativo firmato e siglato dal candidato alla carica di sindaco. *Alla dichiarazione di presentazione della lista va necessariamente allegato il programma amministrativo per la sua affissione all'albo pretorio dell'ente, al fine di darne conoscenza ai cittadini interessati. La legge non specifica nessuna modalità particolare di redazione dello stesso. L'unico obbligo è che in caso di collegamento di più liste ad uno stesso candidato alla carica di sindaco, le liste tra loro collegate debbono presentare il medesimo programma amministrativo;*

9) il bilancio preventivo delle spese elettorali *(solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o per i comuni il cui statuto comunale lo prevede);*

10) la dichiarazione che la lista è presentata in nome e per conto del Partito. *Per poter utilizzare il simbolo è necessario essere autorizzati dai legali rappresentanti. L'ufficio elettorale nazionale del PSI darà al riguardo disposizioni dettagliate ai segretari di federazione e regionali.*

La dichiarazione di presentazione della lista va **depositata**, dalle ore 8.000 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data del primo giorno di votazione, presso la segreteria del comune.

Il deposito della lista può essere effettuato indifferentemente dai candidati, dai sottoscrittori, dai delegati della lista o da esponenti di Partito, purché autorizzati con atto notarile. Non è pertanto richiesto che la persona incaricata di effettuare il deposito della lista sia necessariamente elettore del comune.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale. Siccome la dichiarazione di presentazione dovrà essere sottoscritta da un certo numero di elettori del comune previsto per legge, compreso fra un limite minimo ed un limite massimo variabili in base alla popolazione residente, la dichiarazione di presentazione consisterà (per l'impossibilità di far rientrare tutte

le firme in un unico foglio) nell'**atto principale** e in un certo numero di **atti separati** sufficiente a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni. Gli atti separati sono quindi parte integrante della dichiarazione stessa. La modulistica dovrà essere realizzata in carta di formato A3 piegata in due e dovrà contenere necessariamente il contrassegno di lista stampato a colori.

L'atto principale può essere definito il contenitore in cui vanno inseriti con numerazione progressiva tutti gli atti separati necessari a raccogliere le firme dei sottoscrittori.

Nel compilare i modelli occorre prestare la massima attenzione alla correttezza dei dati anagrafici sia dei candidati che dei sottoscrittori, rilevandoli sempre da un documento di identità. Se il candidato è più conosciuto con un altro nome o con un diminutivo o nomignolo, subito dopo il cognome e il nome è possibile scrivere "detto ". Le candidate, coniugate o vedove, possono, se lo ritengono opportuno, aggiungere anche il nome del marito. Pertanto la candidata Anna Bianchi coniugata Rossi potrà presentarsi sia come Bianchi Anna sia come Bianchi Rossi Anna ovvero come Bianchi Anna in Rossi.

Il segretario comunale deve rilasciare una ricevuta dettagliata di tutti gli atti presentati indicando con precisione il giorno e l'ora del deposito. Il segretario comunale, inoltre, può far rilevare eventuali irregolarità o mancanze ma deve comunque accettare la dichiarazione di presentazione della lista.

Eventuale turno di ballottaggio

Quando, nei comuni superiori a 15.000 abitanti, nessun candidato sindaco ha raggiunto la maggioranza dei voti validi, i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti sono ammessi al ballottaggio che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno elettorale.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste già dichiarate al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste, rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno, entro sette giorni dalla prima votazione. Le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste, rilasciate dai candidati ammessi al ballottaggio, hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rilasciate dai delegati delle liste interessate.

Le dichiarazioni vanno consegnate negli stessi uffici in cui è stata depositata tutta la documentazione per la presentazione delle candidature al primo turno.

I DELEGATI DI LISTA

Requisiti

Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista l'articolo 16, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che essi devono essere elettori del comune.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato quale rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

In tal caso, considerando che il citato articolo 16, comma 2, dispone che per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione o del comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano a norma dell'articolo 40 del testo unico n. 570/1960, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, i rappresentanti dovrebbero essere scelti dagli elettori di tutte le elezioni stesse (comprese le elezioni circoscrizionali, ove queste abbiano luogo).

Modalità di presentazione delle designazioni

La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati, deve essere fatta:

- o con una dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990,
- oppure con una dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata; se l'atto per PEC è firmato digitalmente, non è necessaria l'autenticazione di cui al comma precedente.

Si ritiene che la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione. Tuttavia, i delegati di lista che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti.

Termini

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati, deve essere comunicata al segretario del comune entro il giovedì precedente l'elezione in forma cartacea o anche mediante PEC oppure direttamente al presidente del seggio, esclusivamente in formato cartaceo, il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede oppure prima

dell'inizio della votazione.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale deve essere presentata alla segreteria dei medesimi uffici. La legge non stabilisce alcun termine per la presentazione di tali designazioni ma si indica che avvenga fino a qualche giorno prima delle votazioni.

CITTADINI COMUNITARI CANDIDATI E VOTANTI (D.lgs 197 del 1996)

Cittadini comunitari alle urne

Il cittadino comunitario ha diritto di voto nelle elezioni comunali nello Stato membro nel quale il cittadino UE risiede e nelle elezioni europee.

I cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare al sindaco del comune italiano di residenza una domanda per l'iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni - istituita presso il comune stesso - entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Nella domanda devono essere dichiarate:

- la cittadinanza;
- la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine.

L'iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio nei casi previsti.

Cittadini comunitari candidati

I cittadini dell'U.E., che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- la dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello stato di origine;
- l'attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;

- ove non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Le cariche di sindaco e vice sindaco sono riservate agli elettori cittadini italiani.

BILANCI PREVENTIVI E RENDICONTI ELETTORALI

Bilanci preventivi

Si riporta l'art. 30 della L. n. 81/1993 in materia di "Pubblicità delle spese elettorali": *"1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. 2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste."*

Al riguardo di quanto sopra occorre:

- per i comuni oltre 50.000 abitanti e per tutti gli altri nei quali lo statuto ed eventuale regolamento ne prevede la presentazione verificare se sono previste modalità di redazione del bilancio previsionale;
- per tutti i comuni verificare tempi e modalità di presentazione dei rendiconti delle spese elettorali;
- verificare se sono previsti obblighi – e quindi modalità – di presentazione di spese preventive per i candidati nonché obblighi – e quindi modalità – per le relative rendicontazioni.

Indicazioni generali

La **legge 6 luglio 2012, n. 96**, "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici a favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei medesimi", ha introdotto significative novità in tema di limiti massimi

di spesa per la campagna elettorale di candidati e formazioni politiche per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale, nonché di controlli sulle relative rendicontazioni, mutuando alcune delle regole già previste per le elezioni politiche.

Limiti di spesa per i candidati, partiti, movimenti, liste

Candidato	Sindaco	Consigliere	Partito Movimento Lista
Comuni tra 15.000 e 100.000 ab.	€ 25.000 + € 1 per ogni elettore del comune	€ 5.000 + € 0,05 per ogni elettore del comune	€ 1 per ogni elettore del comune
Comuni tra 100.001 e 500.000 ab.	€ 125.000 + € 1 per ogni elettore del comune	€ 12.500 + € 0,05 per ogni elettore del comune	€ 1 per ogni elettore del comune
Comuni superiori a 500.000 ab.	€ 250.000 + € 1 per ogni elettore del comune	€ 25.000 + € 0,05 per ogni elettore del comune	€ 1 per ogni elettore del comune

Si richiama l'attenzione che nella sopra riportata tabella il conteggio per la spesa massima per campagna elettorale fa riferimento agli **elettori** e non agli abitanti.

Tipologia delle spese elettorali

Ai sensi della L. 515/1993, per spese concernenti la campagna elettorale s'intendono quelle relative:

- alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi di propaganda;
- alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi d'informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

- alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- al personale utilizzato e a ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese concernenti i locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, e gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfetaria, in percentuale fissa del **30 per cento** dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili.

Erogazioni vietate

La legge 3/2019 è già oggetto di importanti modifiche apportate con il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019. Si riassumono solo le disposizioni riguardanti i divieti di erogazioni ai partiti:

- è fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati;
- ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia;
- è fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o provate del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo;
- sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, **nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381**, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Oltre alle erogazioni di denaro debbono essere calcolate, sia per le entrate che per le

uscite, tutte le prestazioni di **beni e servizi** individuandone il valore economico.

Infine, si ricorda che i versamenti ed i pagamenti effettuati in contanti per il corrente anno devono essere al massimo di **€ 4.999,99** e che gli eventuali assegni debbono contenere la clausola “**non trasferibile**”.

Obbligo di registrazione dei contributi sia per le liste che per i candidati

È previsto, in tale quadro, per i **partiti** e i **movimenti politici** nonché per le **liste** e per i candidati alla carica di **sindaco** che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti l'**obbligo** di annotare – entro il mese successivo a quello della percezione – in un apposito **registro**, per ogni contributo ricevuto, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. I medesimi dati devono essere riportati nel **rendiconto** del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul relativo **sito internet**. Con l'erogazione dei contributi o delle prestazioni si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori. Gli obblighi di pubblicità in questione riguardano **tutti i contributi** elargiti in denaro complessivamente **superiori a 500 euro annui** per soggetto erogatore o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente. Sono esenti le attività a contenuto non commerciate, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta.

Per quanto sopra, al fine di avere una semplice contabilità, si indica quanto segue:

- per i contributi inferiori a 500 euro effettuati da persone fisiche rilasciare ricevuta madre e figlia contenente i dati del donatore;
- per tutti i contributi superiori a 500 euro effettuati da persone fisiche redigere dichiarazione congiunta;
- per i contributi di qualunque importo effettuati da soggetti giuridici e disocietà redigere dichiarazione congiunta (per le società allegare deliberazione da parte dell'organo compartenti e l'iscrizione al bilancio).

Si richiama, inoltre, l'art. 4 della legge n. 659/1981 che prevede, per **contributi superiori a euro 3.000,00** erogati sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, l'obbligo di inoltrare alla presidenza del consiglio comunale (ovvero a questa indirizzata con raccomandata AR) di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve il contributo.

Indicazioni per le liste

Come già riportato, l'obbligo di allegare il bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale è previsto solo nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti mentre in tutti gli altri deve essere previsto nello statuto o nei regolamenti comunali (vedasi precisazioni a pag. 9).

Obbligo di rendicontazione da parte delle liste

Solo per i **comuni superiori a 30.000 abitanti entro 45 giorni dall'insediamento del consiglio comunale**, la dichiarazione delle entrate e delle uscite deve essere inoltrata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio.

Poiché ogni Corte dei conti può predisporre moduli simili ma non uguali per la rendicontazione è opportuno richiedere alla Corte stessa le indicazioni operative per la predisposizione dei rendiconti ed i relativi moduli.

In linea di massima ed in modo indicativo si elencano i documenti da allegare al rendiconto (in originale):

- specifica delle entrate (mezzi propri: dettaglio delle risorse proprie utilizzate quali, ad esempio, raccolta fondi nelle cene elettorali, versamenti dei propri eletti, finanziamenti pubblici e/o anticipazioni ricevute del partito nazionale o livello superiore a quello interessato alla consultazione elettorale, finanziamenti bancari, ecc., con relativa documentazione di supporto);

- le fatture e notule ricevute. Tali documenti dovranno essere quietanzati (ovvero apposta la dicitura pagata con timbro e firma del fornitore);

- copia dei bonifici e degli assegni con i quali si è provveduto al pagamento delle fatture e notule;

- l'indicazione nominativa delle persone fisiche che hanno erogato contributi o prestato servizi per un importo o valore superiore a € 500;

- l'indicazione nominativa delle persone giuridiche o associazioni che hanno erogato contributi o prestato servizi per qualsiasi importo o valore;

- estratti autentici dei verbali degli organi delle Società che hanno erogato contributi o prestato servizi per qualsiasi importo o valore ed attestazione di iscrizione del contributo nel bilancio della società erogante;

- copia delle dichiarazioni congiunte relative a contributi o valori di servizi ricevuti di importo o valore superiore a 3.000 euro;

- qualora non siano stati pagati per intero o siano stati versati degli acconti, gli importi ancora dovuti devono essere evidenziati nell'apposito prospetto.

Infine, si precisa che le spese relative ai locali per le sedi elettorali, a quelle di viaggio e soggiorno, a quelle telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi vanno calcolate in misura forfetaria del **30 per cento** dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili.

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti tenuti a presentare il rendiconto, stante l'assenza di regole certe circa la nomina di un rappresentante per tali adempimenti e vista la molteplicità di denominazioni utilizzate dai presentatori dei pregressi rendiconti, si ritiene valida la sottoscrizione da parte di qualunque soggetto che abbia dichiarato di avere un legame funzionale con la lista (delegato/rappresentante di lista, tesoriere/segretario amministrativo/legale rappresentante della formazione politica, ecc.).

Qualora la lista, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, **non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti** ovvero nel caso che le spese siano state sostenute e i finanziamenti ricevuti unicamente dai singoli candidati, si ritiene che, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione, la medesima lista debba attestare tale circostanza con apposita dichiarazione inviata al Collegio istituito presso la Corte dei conti.

Sulla comunicazione va riprodotta la dizione **“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”**.

Indicazioni per i candidati nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti

Anche se la legge 3/2019 ha confermato, per i comuni superiori ai 15.000 abitanti, i divieti di cui all'art. 7 della legge n. 195/1974, si richiama l'attenzione sulla legge 659 del 1981, art. 4, che estende i divieti previsti dalla stessa legge n. 195/1974, ai finanziamenti e ai contributi in qualsiasi forma erogati, anche direttamente, ai membri del parlamento nazionale, ai membri italiani del parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai **candidati alle predette cariche**, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

Si ritiene pertanto che tali divieti, riportati nelle precedenti indicazioni generali, **siano da applicare a tutti i candidati**.

Indicazioni per i candidati nei comuni con oltre i 15.000 abitanti

La legge n. 96 del 2012 stabilisce che, nel caso in cui il singolo candidato intenda **raccogliere contributi (di qualsiasi importo e di qualsiasi tipo)** per la campagna elettorale

(o intenda **spendere denaro proprio per un importo superiore a € 2.500**) è obbligato a designare un **mandatario elettorale**.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario può essere designato dal giorno successivo all'indizione delle elezioni. Il termine ultimo per la designazione **non è indicato dalla legge ma si deve presumere che sia da farsi nel periodo di campagna elettorale**.

Si consiglia ai candidati che intendano nominare il mandatario, di farlo nel momento stesso in cui accettano la candidatura. La designazione effettuata dal candidato dovrà essere inoltrata al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione.

Il mandatario dovrà aprire un **apposito conto corrente bancario (o postale)** sul quale convogliare i fondi raccolti. Nell'intestazione del conto corrente dovrà essere specificato che il titolare agisce in qualità di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto a identificare le complete generalità di chi fa versamenti su tali conti correnti bancari o postali. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Tutte le eventuali operazioni concernenti la campagna elettorale del candidato dovranno essere registrate contabilmente dal mandatario e corrispondere esattamente alla movimentazione del o dei conti correnti suddetti.

È consigliabile ai candidati di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per effettuare tutte le comunicazioni relative al procedimento di competenza del Collegio stesso.

Oltre ai tetti massimi di spesa (come previsto nel quadro prima riportato e che richiedono anche il numero degli elettori di ciascun comune) si applicano alcune norme concernenti la campagna elettorale per le elezioni politiche (Legge 515/1993) e in particolare, riguardo a questo argomento, l'obbligo per ciascun candidato, di dichiarare per iscritto al **Collegio regionale di garanzia elettorale** costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione quanto ha speso per la propria campagna elettorale, quanti fondi ha raccolto a questo scopo, quanto ha ricevuto in termini di beni e servizi dalla lista che lo ha candidato (allegando gli estratti del conto corrente bancario e/o postale), in modo che il Collegio sia in grado di verificare il rispetto dei limiti di spesa.

Tale dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, deve contenere la **formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”**; la veridicità di quanto dichiarato ricade sotto l'esclusiva responsabilità del candidato.

Poiché ogni Collegio regionale di garanzia elettorale adotta metodi diversi per redigere la rendicontazione, è opportuno richiedere i moduli predisposti presso ogni singolo Collegio.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate e riporterà analiticamente:

- i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche di valore inferiore a 500 euro che potranno essere espressi in modo cumulativo;
- i contributi superiori a 500 euro erogati da persone fisiche e quelli provenienti da soggetti diversi possono essere rendicontati nominativamente con autodichiarazione del candidato.

Nel caso in cui il Partito (nazionale o locale) produca materiale di propaganda che fa esplicito riferimento ai candidati (ad esempio un volantino che riporti i nomi dei candidati in lista oppure una serie di "santini" per ciascun candidato, ecc.), occorre quantificare il valore di questo materiale "pro quota" per ogni candidato, il quale inserirà questo valore nella sua personale dichiarazione, tra i beni e servizi ricevuti. In questo caso il candidato dovrà dichiarare di aver ricevuto un contributo dalla lista di appartenenza, sotto forma di stampati di propaganda o altri servizi, per un valore di € e di essersi avvalso di altri materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal Partito o dalla lista stessa.

La legge inserisce tra le spese dei singoli candidati anche quelle prodotte o commissionate da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, che devono essere autorizzate dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa.

La dichiarazione e il rendiconto debbono essere inoltrati al Collegio di garanzia **entro tre mesi** dalla proclamazione del consiglio comunale allegando copia di un documento d'identità, o personalmente, o incaricando altra persona munita di copia di documento di riconoscimento, o con raccomandata AR oppure tramite PEC

Sempre entro tre mesi dalla proclamazione, o altro periodo previsto da statuto e regolamento, il rendiconto deve essere inoltrato alla presidenza del consiglio comunale.

Per coloro che NON intendono designare il mandatario

Se il candidato decide di non raccogliere fondi per la propria campagna elettorale (personale) può evitare la designazione del mandatario.

Ciò vale anche se:

- a) il candidato raccoglie fondi o sottoscrizioni popolari che versa alla lista per la loro utilizzazione nella comune campagna elettorale;

b) il candidato impegna propri denari per un importo inferiore a **€ 2.500** (nel qual caso il candidato avrà comunque l'obbligo di produrre rendiconto al citato Collegio inserendo quantità e causali nella dichiarazione). ***Si precisa che tale limite comprende anche le spese forfetarie calcolate al 30 per cento delle spese ammissibili, per cui in realtà il limite è di € 1.923 che sommato al predetto 30% pari a € 576 portano a complessivi € 2.499.***

Per i candidati **eletti** la dichiarazione e il rendiconto, dovranno essere inviati, **entro tre mesi** dalla proclamazione, pena decadenza dalla carica:

- alla presidenza del consiglio comunale salvo tempi diversi stabili dallo statuto o regolamento).

Sempre entro tre mesi dalla proclamazione è obbligo, i **candidati eletti**, debbono inviare, inoltre, alla presidenza del consiglio (che ne curerà la pubblicazione su apposito bollettino): dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica; obbligo delle successive variazioni; copia delle dichiarazioni, sottoscritta dall'erogatore e dall'utilizzatore, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, per gli importi superiori a 3.000 euro annui. Idem per situazione patrimoniale e dichiarazione redditi del coniuge non separato, e dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. (L. 5 luglio 1982 n. 441).

Per i candidati **non eletti** la dichiarazione e il rendiconto dovrà essere inviati, entro tre mesi dalla proclamazione:

- al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'appello o il tribunale del capoluogo di regione.

E fatto obbligo inoltrare al Collegio dichiarazione di **spese nulle**.

Controlli e sanzioni

Il Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello, riceve le dichiarazioni e ne verifica la regolarità. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni, qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti che sono depositati dai candidati e liberamente consultabili.

Se il Collegio non contesta la regolarità di dichiarazioni e rendiconti, gli stessi si considerano approvati entro centoventi giorni dalla ricezione.

Le eventuali irregolarità sono contestate dal Collegio all'interessato, il quale ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal primo presidente della Corte di Cassazione.

In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione il Collegio stesso applica la **sanzione** amministrativa pecuniaria da € 25.822 a € 103.291.

La violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce **causa di ineleggibilità** del candidato e comporta la decadenza dalla carica dello stesso nei casi espressamente previsti dall'articolo 15 della legge n. 515/93.

Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica.